

L.R. 29 maggio 2020, n. 1: “Misure urgenti per la ripresa dell'attività economica e sociale a seguito dell'emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n.3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019” – Oggetto assembleare n. 306/2020

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 27 maggio 2020**

Scheda tecnico -finanziaria

Il presente progetto di legge si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a breve termine delle imprese e, più in generale, sostenere finanziariamente le imprese emiliano-romagnole in questo particolare periodo di emergenza epidemiologica che interessa tutta l'Italia e che sta provocando un drastico calo dei ricavi per le imprese di molti settori. Si rende pertanto urgente un intervento pubblico finalizzato a garantire alle imprese la liquidità necessaria sia per affrontare l'attuale fase di sospensione o drastica riduzione dell'attività, sia per agevolare la fase di riavvio delle imprese.

Art. 1

Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo

Le risorse assegnate ai confidi dalle leggi regionali n. 41/1997 e n. 40/2002 per agevolare gli investimenti delle imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, del turismo e dei servizi possono essere utilizzati per agevolare l'acquisto di scorte e il reintegro del capitale circolante. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse destinate alle imprese sono quelle stanziare nel bilancio regionale, Missione 7, programma 1, per la legge regionale 40/2002 e Missione 14, programma 2, per la legge regionale n. 41/1997.

Art. 2

Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative

Si stabilisce che il fondo rotativo FONCOOPER, attualmente destinato agli investimenti delle PMI cooperative, sia esteso alle cooperative di qualsiasi dimensione e sia destinato anche all'erogazione di prestiti per liquidità. L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse utilizzate continuano ad essere quelle stanziare nel bilancio regionale, missione 14, programma 1, e quelle già in disponibilità del Fondo.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999

La disposizione introduce l'articolo 58-bis della legge 3/1999 e prevede che la Regione assegni, tramite i consorzi fidi, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e degli enti

iscritti nel Registro del Terzo settore, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale. Il contributo è destinato all'abbattimento dei costi del credito a breve-medio termine, e sarà erogato tramite i consorzi fidi assegnatari delle risorse regionali.

Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati nel bilancio regionale 2020-2022, Missione 14, programma 1 a valere sulla Legge regionale n. 3 del 1999.

Non si tratta quindi di maggiori spese ma una diversa finalizzazione dei fondi già stanziati nel bilancio 2020-2022 sulla missione 14, programma 1, a valere sulla legge regionale 3/1999.

Art. 4

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002

La disposizione introduce un nuovo comma 3-bis all'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002, che prevede che la Regione possa incentivare, attraverso contributi a fondo perduto alle imprese turistiche, progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture ed innovazione e potenziamento dei servizi necessari anche in relazione alle nuove modalità con cui erogare i servizi a nella cd. fase 2 dell'emergenza covid-19 (interventi di riorganizzazione degli spazi, riqualificazione delle strutture, rinnovo attrezzature, acquisto di strumenti informatici e realizzazione di piattaforme digitali innovative, servizi di presidio e sicurezza).

Non si tratta di maggiori spese ma una diversa finalizzazione dei fondi già stanziati nel bilancio regionale 2020-2022, sulla Missione 7, Programma 1, a valere sulla Legge regionale n. 40 del 2002.

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017

La disposizione, attraverso la introduzione del comma 3-bis nell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2017, prevede la concessione di contributi straordinari a favore dell'editoria locale, volti a promuovere lo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali.

In particolare è opportuno specificare che la presente modifica normativa non prevede oneri aggiuntivi sul bilancio regionale in quanto si sostanzia in una modifica procedurale che, a causa dell'emergenza da coronavirus e per sostenere un settore particolarmente in difficoltà, intende semplificare le procedure di assegnazione dei contributi, indipendentemente dalle procedure di programmazione previste dall'articolo 3 della legge in oggetto.

Art. 6

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2019

In ragione dell'attuale condizione di emergenza sanitaria e delle gravi difficoltà che le imprese turistiche stanno attraversando, la disposizione proroga al 31.12.2020 i termini previsti dall'art. 45 della legge regionale n. 13 del 2019 per l'adozione della deliberazione di Giunta regionale di disciplina delle modalità attuative e di gestione per l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture ricettive extralberghiere, dalla quale diventa obbligatorio per le strutture ricettive extralberghiere che si configurano come: affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico ed attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B) l'utilizzo del CIR pena di sanzioni.

La proroga si rende necessaria in ragione del maturare della scadenza nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, in cui le predette attività sarebbero impossibilitate e comunque avrebbero oggettive difficoltà ad adeguarsi all'utilizzo di questo nuovo strumento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 7

Proroga degli organi delle destinazioni turistiche

La proroga degli organi delle Destinazioni Turistiche di cui alla L.R. 4/2016 e s.m. è necessaria per garantire la piena operatività delle medesime fino al 31 dicembre 2020. L'emergenza Covid - 19 e le conseguenti disposizioni normative, in particolare il DL 18/2020 e il DL 23/2020, non consentono di attuare le modalità statutarie per il rinnovo degli organi. La citata proroga garantirà al Presidente e al Consiglio di Amministrazione delle Destinazioni Turistiche di operare nel pieno delle funzioni stabilite dagli Statuti delle medesime.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 8

Deroga all'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017

In ragione dell'attuale condizione di emergenza sanitaria e delle gravi difficoltà che le imprese commerciali stanno attraversando, con particolare riferimento a quelle dell'abbigliamento e calzature, attività sospese nel periodo del lock-down, la disposizione prevede di sospendere in via straordinaria, con riferimento al periodo antecedente i saldi estivi 2020, il divieto di cui al c. 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 25 del 2017 di effettuare, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 9

Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore della legge il giorno dopo la pubblicazione sul BURERT, per dare massima celerità agli interventi in essa contenuti.